



COMUNE DI MARZI

Provincia di Cosenza

OGGETTO:

Relazione sull'attuazione del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ex art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUPS) di cui alla deliberazione consiliare n. 33 del 29/09/2017.

La sottoscritta Diana dr.ssa Maria, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Marzi (CS), relaziona quanto segue in merito all'oggetto.

Il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con le integrazioni di cui al D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, ha approvato il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.). Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire, ovvero acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi *non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*.

A norma dell'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., le P.A. possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016". Inoltre, ai sensi a norma dell'art. 4, comma 3 del citato testo normativo, al solo scopo di *ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio*, le P.A. possono altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

Devono essere *alienate* od oggetto delle misure di *piano di riassetto* per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.) – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- Che non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del T.U.S.P., sopra richiamato;

- Che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisi la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- Che siano previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P., ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P..

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, le disposizioni del predetto Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

A norma dell'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. *le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette*, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro *razionalizzazione, fusione o soppressione*, anche mediante messa in liquidazione o cessione. La ricognizione/revisione ordinaria annuale costituisce adempimento obbligatorio per il Comune. Inoltre, ai sensi dell'art. 20, co. 5, T.U., gli atti di dismissione previsti nel piano di riassetto possono riguardare anche partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa ed in deroga alla norma stessa, riguardante la costituzione della società, o l'acquisto della quota partecipativa.

Inoltre, per effetto dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P., indipendentemente da quanto disposto dall'art. 20, comma 1 (ricognizione ordinaria), entro il **30 settembre 2017** le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, dovevano procedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni, dirette o indirette, dalle stesse possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate. Il suddetto adempimento è stato eseguito da questo Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/09/2017, il cui contenuto qui si intende integralmente richiamato e riportato.

Il Comune di Marzi deteneva le seguenti partecipazioni societarie alla data del **23/09/2016**:

1) Presila Cosentina s.p.a., Via A. Guarascio, 152 – Rogliano (CS);

Partita IVA: 02391570799

Data Inizio – Costituzione società: 09/11/2000;

Data fine: *dato non disponibile*

Data di adesione del Comune: 29/06/2001 (deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 29/06/2001);

Quota di partecipazione del Comune: N. 1.506 azioni ordinarie per un valore nominale di €. 7.770,96 - pari all' 1,83 %;

Finalità: Servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio rifiuti s.u. pericolosi e non pericolosi, pulizia e spazzamento strade, derattizzazione, disinfestazione, raccolta differenziata e servizi ambientali in generale, bonifica siti contaminati, costruzione e gestione impianti rifiuti, difesa e salvaguardia dell'ambiente dei comuni partecipanti.

Rappresentante comunale: Arch. Rodolfo Aiello - Sindaco pro-tempore - nato a Marzi (CS) il 30/06/1951 e residente a Rogliano (CS).

2) Cosenza Acque s.p.a. (ATO Calabria 1) - Cosenza

Partita IVA: 02575310780

Data Inizio - Costituzione: 27/06/2003

Data fine: *dato non disponibile*

Data di adesione del Comune: 23/06/2003 (deliberazione Consiglio Comunale n. 09 del 23/06/2003);

Quota di partecipazione del Comune: N. 510 azioni ordinarie per un valore nominale di €. 306,00 - pari allo 0,14 %;

Finalità: gestione servizio idrico integrato dei Comuni d'ambito.

Rappresentante comunale: Arch. Rodolfo Aiello - Sindaco pro-tempore - nato a Marzi (CS) il 30/06/1951 e residente a Rogliano (CS).

N.B. Per la società Cosenza Acque s.p.a. risultano in corso le procedure di *scioglimento e liquidazione*.

3) CST Asmenet Calabria s.c. a r.l. – Via G. Pinna, n. 29 - Lamezia Terme (CZ);

Partita IVA: 02729450797;

Data Inizio - Costituzione: 29/07/2005;

Data fine: *dato non disponibile*

Data di adesione del Comune: 30/09/2005 (deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 30/09/2005);

Quota di partecipazione del Comune: €. 99,00 - pari allo 0,09 % (euro 0,4 per abitante – Statuto art. 6 - Verbale assemblea del 26/10/2010) / € 390,00 circa per contratto di servizio;

Finalità e Servizi offerti: Servizi strumentali di *e-governament*, funzioni di Centro Servizi Territoriali (CST) per i comuni partecipanti. In particolare: Protocollo informatico; Sito internet comunale; assistenza informatica da remoto; Albo pretorio on line; Firme digitali; Caselle di Posta elettronica istituzionale e di Posta elettronica Certificata (PEC); Adempimenti di Amministrazione Trasparente; Fatturazione elettronica; ecc..;

Rappresentante comunale: Arch. Rodolfo Aiello - Sindaco pro-tempore - nato a Marzi (CS) il 30/06/1951 e residente a Rogliano (CS).

4) G.A.L. Gruppo Azione Locale Savuto-Tirreno-Serre cosentine s.c. a r.l. – Local. Valleggiannò – S. Stefano di Rogliano (CS) c/o Calabria Verde

Partita IVA: 02978760789;

Data Inizio - Costituzione: 03/02/2009;

Data fine: *dato non disponibile*

Data di adesione del Comune: 28/11/2008 (deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 28/11/2008);

Quota di partecipazione del Comune: €. 500,00 - pari al 4,16 %;

Finalità e Servizi offerti: Gestione di programmi comunitari e regionali per lo sviluppo territoriale;

Rappresentante comunale: Arch. Rodolfo Aiello - Sindaco pro-tempore - nato a Marzi (CS) il 30/06/1951 e residente a Rogliano (CS).

A seguito della *ricognizione straordinaria* delle partecipazioni pubbliche posta in essere da questo Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/09/2017, veniva stabilito che sussistevano le condizioni per il legittimo mantenimento delle seguenti partecipazioni, per le motivazioni illustrate qui di seguito:

- **CST Asmenet Calabria s.c. a r.l. – Via G. Pinna, n. 29 - Lamezia Terme (CZ);**

- **G.A.L. Gruppo Azione Locale Savuto-Tirreno-Serre cosentine s.c. a r.l.;**

in quanto per entrambe risultavano i presupposti di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 4 della D.Lgs. n. 175/2016, dal momento che le sopra citate società svolgono attività di *produzione di beni e servizi di interesse generale* e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e che le stesse risultano conformi alla normativa del T.U.S.P..

Si ritenevano, invece, ricorrenti le condizioni per procedere ad **alienare** le seguenti partecipazioni:

- società **Presila Cosentina s.p.a.**, in quanto, pur producendo servizi correlati a finalità istituzionali dell'ente, i suddetti servizi risultano acquisibili anche in modo alternativo, ad es. mediante pubbliche procedure d'appalto, nonché in base a nuove valutazioni di opportunità che inducono a ritenere non necessario il mantenimento, da parte del Comune di Marzi, della partecipazione nella società in parola, anche in considerazione del mancato conseguimento di utili o di benefici dalla partecipazione medesima;

Infine, si proponeva di porre in **liquidazione** le seguenti partecipazioni:

- società **Cosenza Acque s.p.a.**, in quanto trattasi di società inattiva/inoperativa, per la quale risultano già in corso le procedure di *scioglimento e liquidazione*.

Le partecipazioni relative alla società **CST Asmenet Calabria s.c. a r.l.** ed al **G.A.L. Gruppo Azione Locale Savuto-Tirreno-Serre cosentine s.c. a r.l.** sono state regolarmente mantenute, senza alcuna difficoltà e/o ripensamento da parte di questo Comune.

La partecipazione alla società **Cosenza Acque s.p.a.** resta tuttora in condizione di *stand-by*, in quanto trattasi di società inattiva/inoperativa, per la quale risultano già in corso le procedure di *scioglimento e liquidazione*, delle quali si continua ad attendere l'esito.

Per quanto concerne, infine, la situazione della società **Presila Cosentina s.p.a.**, si rappresenta quanto segue. L'Amministrazione comunale di Marzi ha inteso attivare la procedura per la vendita/cessione delle quote della *Società Presila Cosentina s.p.a.* detenute dal Comune medesimo in misura di n. 1.506 unità. A tal fine, con deliberazione consiliare n. 33/2017, nonché con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 19/06/2018, è stato dato indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo di procedere a tutti gli adempimenti amministrativi necessari per la vendita delle quote della *Società Presila Cosentina s.p.a.*. In ottemperanza alle indicazioni ricevute, è stata espletata, da parte del Servizio Amministrativo, una prima procedura ad evidenza pubblica per la dismissione delle suddette azioni, la quale è tuttavia risultata infruttuosa per mancanza di offerte di acquisto, giusto verbale di seduta deserta in data 02/10/2018, del Responsabile del Settore Amministrativo. In considerazione del risultato non favorevole del primo esperimento di gara, con determinazione a contrarre n. 104 (249 R.G.) del 31/10/2018, a cura del Responsabile del Settore Amministrativo, è stata avviata una seconda procedura di gara pubblica diretta all'esecuzione all'atto di indirizzo e delle indicazioni ricevute. Pertanto, il bando di gara è stato pubblicato all'albo Pretorio on line del Comune di Marzi in data 31/10/2018 (Reg. n. 0469/2018). Ai sensi del suddetto bando, il plico contenente l'offerta e la documentazione amministrativa doveva pervenire al protocollo del Comune di Marzi, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 novembre 2018, mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Marzi, ovvero a mezzo raccomandata A.R. del Servizio Postale dello Stato, o tramite Agenzia di recapito autorizzata. Con verbale in data 04/12/2018 del Responsabile del Settore Amministrativo si prendeva atto che entro il termine stabilito del 30/11/2018, non erano pervenute offerte da parte di soggetti interessati. Pertanto, veniva dichiarato deserto anche il secondo esperimento di cessione delle azioni della società partecipata *Presila Cosentina S.p.a.* per assenza di offerte.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra riferito, non è stato possibile procedere all'alienazione delle quote di partecipazione della società *Presila Cosentina S.p.a.*, così come stabilito dal Piano di Razionalizzazione di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/09/2017. Pertanto, l'Amministrazione dovrà valutare di adottare altre soluzioni previste dalla normativa vigente per la dismissione delle suddette partecipazioni.

Si rimettono le notizie sopra esposte all'attenzione del Consiglio Comunale, affinché nella propria autonomia possa determinarsi di conseguenza a quanto riferito.

Marzi, lì 13 dicembre 2018

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dr.ssa Maria Diana

The image shows a circular official stamp of the Comune di Marzi. The stamp contains the text "COMUNE DI MARZI" around the perimeter and a central emblem. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "M. Diana".